



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
Presso la Corte d'Appello di Perugia**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ TITOLARI DEL POTERE DI PROPOSTA DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011**

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, nella persona del Procuratore Generale, Dott. Sergio Sottani;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del Procuratore Distrettuale, Dott. Raffaele Cantone;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, nella persona del Procuratore, Dott. Alberto Liguori;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, nella persona del Procuratore, Dott. Claudio Cicchella;

Il Questore della Provincia di Perugia, Dott. Fausto Lamparelli;

Il Questore della Provincia di Terni, Dott. Bruno Failla;

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

PREMESSO

Nel distretto di Corte di d'Appello di Perugia le indagini hanno riscontrato la presenza di soggetti direttamente legati o comunque contigui a sodalizi mafiosi in grado di fornire a questi supporto con condotte illecite di matrice lucrogenetica;

è obiettivo comune delle Parti scongiurare ogni possibile espansione e radicamento mafioso nel distretto di Corte d'Appello di Perugia, anche e soprattutto sotto il profilo patrimoniale e finanziario, prevedendo più stringenti interventi e garantendo un adeguato ed efficace contrasto, al fine di preservare quel territorio da iniziative illecite che possano

metterne a rischio il sano ed equilibrato sviluppo;

in tale prospettiva, le Parti convengono sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione tra le Autorità titolari del Potere di Proposta, promuovendo l'adozione di una coordinata azione di prevenzione, nello spirito di quanto indicato dall'art. 17 co. 3-bis d.lgs. n. 159/2011, al fine di garantire efficaci sinergie istituzionali nell'ottica della massima ottimizzazione delle indagini.

VISTO

Il d.lgs. 6.09.2011 n.159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal d.l. 4.10.2018 n.113, ed in particolare le innovazioni introdotte con riferimento a funzioni e competenze dei titolari dell'azione di prevenzione:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto, ai sensi degli artt. 5, co. 1 e 17, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, come novellato, diviene titolare del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali con riferimento a tutte le categorie di pericolosità previste dall'art. 16;
- I Questori della Repubblica, ai sensi degli artt. 5, co. 1 e 17, co. 1, d.lgs. n. 159/2011, come novellato, divengono titolari del potere di proposta delle misure personali e patrimoniali con riferimento a tutte le categorie di pericolosità previste dall'art. 16;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario, ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 17, co. 2, d.lgs. n. 159/2011, esercita "le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo..., previo coordinamento" con lo stesso Procuratore distrettuale con riferimento alle categorie di pericolosità previste dall'art. 4. comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter) In tali casi -nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente";
- **L'art. 17 co. 3-bis d.lgs. n. 159/2011 prevede il raccordo informativo tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto e le altre Autorità titolari del potere di Proposta, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, valutando modalità per la presentazione congiunta della proposta;**

CONSIDERATO

la previsione di più autorità proponenti impone l'adozione di strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare il previo coordinamento, al fine di:

- evitare, in ogni caso, eventuali duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative o pregiudizi ad indagini in corso;
- avviare, quando si prospettano misure patrimoniali, utili scambi informativi già nelle fasi iniziali degli accertamenti, considerato che la Procura distrettuale potrebbe avere in corso indagini relative a persone nei cui confronti procede il Procuratore circondariale o essere in possesso di acquisizioni ostensibili utili per il Procuratore circondariale; offrire inoltre, reciprocamente, nel corso delle eventuali concomitanti indagini, gli elementi raccolti;
- collegare gli sviluppi investigativi (penali e di prevenzione);
- coordinare la fase della presentazione della proposta, valutando anche l'eventualità di proposte congiunte, come nel caso di interessamento di più ambiti territoriali;

Tanto premesso

CONVENGONO

Articolo 1

Il Procuratore distrettuale, nel quadro del raccordo informativo di cui all'art. 17 d. lgs. 6.09.2011 n.159, nel rispetto dell'autonomo esercizio del potere di proposta di prevenzione dei Questori e del Direttore della DIA, al fine di organizzare e coordinare l'azione di prevenzione anche in forma "*congiunta*" tra le Autorità proponenti, convocherà apposite riunioni di coordinamento con i sig.ri Questori aventi competenza nel distretto di Corte d'Appello di Perugia, finalizzate alla proficua individuazione dei soggetti appartenenti o anche solo contigui alla criminalità organizzata mafiosa nei cui confronti avviare indagini patrimoniali finalizzate alla confisca dei patrimoni illecitamente acquisiti.

Articolo 2

In caso di proposta avanzata e dal Procuratore distrettuale, ovvero dal Procuratore distrettuale con i Questori del distretto, il relativo procedimento sarà assegnato ad un magistrato della Procura distrettuale secondo i criteri fissati nel programma organizzativo; quest'ultimo potrà avvalersi del patrimonio informativo della banca dati SIDDA/SIDNA nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ostensibilità.

Qualora la Proposta sia avanzata dal Questore quest'ultimo potrà richiedere al Procuratore distrettuale avvalersi del patrimonio informativo della banca dati SIDDA/SIDNA nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ostensibilità.

In caso di proposta avanzata dal Questore, ovvero tra questi e il Procuratore distrettuale, le Autorità proponenti potranno, con apposita delega di indagine ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 159/2011, avvalersi del supporto investigativo fornito dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Articolo 3

Qualora in esito alle riunioni di cui all'articolo 1 del presente protocollo operativo, ovvero dalle comunicazioni ex art. 81 d. lgs. 159/2011, emergano concrete convergenze investigative con **indagini penali** pendenti presso il proprio Ufficio, il Procuratore Distrettuale, al fine di non comprometterne lo svolgimento, valuterà modalità e tempi dell'eventuale azione di prevenzione, **anche in forma congiunta**.

Qualora le convergenze investigative interessino indagini penali delegate dalla Procura della Repubblica alla Guardia di Finanza, all'arma di Carabinieri o ad altra polizia giudiziaria, le Autorità proponenti valutano apposita delega di indagine, anche in forma congiunta, ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 159/2011, coinvolgendo, ove ritenuto utile per l'attività istruttoria nel procedimento di prevenzione, anche i servizi di p.g. in argomento.

Articolo 4

I Procuratori presso i Tribunali del circondario comunicano al Procuratore distrettuale l'iscrizione nel registro di cui all'art. 81, co. I, D. L.vo. n. 159/2011 delle persone nei cui confronti si avviano accertamenti patrimoniali al fine di consentire le opportune valutazioni su eventuali indagini (penali o di prevenzione) in corso e di verificare l'esistenza di elementi utili ai fini dell'azione di prevenzione;

I Procuratori presso i Tribunali del circondario prima di inoltrare la proposta al Tribunale distrettuale ne danno notizia al Procuratore distrettuale perché valuti l'eventuale convergenza o sovrapposizione con indagini penali o di prevenzione in corso.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, d'intesa con il Procuratore distrettuale, promuove riunioni con i Procuratori presso i Tribunali del circondario qualora si renda necessario favorire il coordinamento organizzativo.

Articolo 5

Il presente protocollo potrà essere integrato e modificato, anche con atti aggiuntivi, di comune accordo fra le Parti, in presenza di nuove disposizioni normative o per la definizione di specifici aspetti di rilievo emergenti nel corso della collaborazione, ovvero per meglio definire o precisare strumenti e modalità della cooperazione stessa.

La vigenza del protocollo è fissata in due anni dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente prorogata alla scadenza per ogni ulteriore biennio in assenza di ragioni ostative tempestivamente rappresentate dalle Parti.


Dall'attuazione del presente protocollo operativo non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Copia del presente protocollo viene trasmessa al CSM, al Ministero della Giustizia, alla Segreteria del Dipartimento della pubblica Sicurezza ed alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica Sicurezza.

Perugia, 24 aprile 2024

**IL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA**

Dott. Sergio Sottani




**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

Dott. Raffaele Cantone



**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI**

Dott. Alberto Liguori



**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

Dott. Claudio Cicchella



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Dott. Fausto Lamparelli



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TERNI

Dott. Bruno Failla

Firmato digitalmente da/Signed by:

LUCA SARCOLI

In data/On date:
venerdì 26 aprile 2024 10:59:21